



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 334 del 17/11/2022

OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NON ONEROSO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE) E L'ENTE PARCO GRAN PARADISO

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento (Servizio Biodiversità e ricerca scientifica);
- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell'Ente 2022-2024, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente;
- Verificato che è emersa la necessità di attivare diverse indagini nel territorio del Parco, finalizzate allo studio dell'ecologia comportamentale dei mammiferi erbivori, con particolare attenzione allo stambecco alpino, in risposta alle caratteristiche ambientali e alle modificazioni delle stesse indotte dalle attività di origine antropica, nonché nell'ambito dell'etologia della fauna ittica, con particolare interesse agli aspetti legati alle modificazioni comportamentali indotte da ibridazione con specie alloctone;
- Preso atto che il Parco, in accordo con quanto previsto dalla Legge n.394 del 13/12/1991, art.1, è interessato allo sviluppo delle attività di ricerca anche al fine di migliorare le proprie attività di gestione e conservazione degli ecosistemi, di incrementare le informazioni scientifiche al riguardo e di favorire la preparazione di personale in questo settore;
- Verificato che l'Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, intende creare, valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio favorendo dinamiche di interazione ed integrazione tra la ricerca universitaria e lo sviluppo delle imprese ed enti esterni;
- Preso atto che all'interno del suddetto Dipartimento sono presenti competenze, laboratori e attrezzature idonee per la realizzazione di attività di studio e di ricerca sugli ecosistemi alpini, con particolare riguardo ai mammiferi erbivori e agli effetti su di essi di fattori di pressioni e disturbo di origine antropica;
- Preso inoltre atto che il suddetto Dipartimento ha competenze, laboratori e attrezzature idonee per lo studio della fauna ittica d'acqua dolce, anche in riferimento alla capacità di questi animali di adattare il proprio comportamento a seguito di minacce come inquinanti e alterazioni ecosistemiche di natura antropica;
- Verificato che il Parco ha a disposizione strutture e attrezzature idonee a favorire la realizzazione di tali attività di studio e ricerca scientifica;

- Stabilito che il Dipartimento e il Parco intendono instaurare un accordo non oneroso (vedi ALLEGATO A) al fine di svolgere attività di ricerca sugli ambienti alpini, relativamente a mammiferi erbivori e fauna ittica compresi nel territorio del Parco;
- Preso atto che questo Ente è disponibile a concordare con l'Università l'accoglienza, presso le proprie strutture per le finalità sopra descritte;
- Vista la D.D. n. 20/2017 di approvazione dei criteri di selezione dei progetti di ricerca sulla conservazione da attuare nel Parco;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot.n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2022;

determina

1. di approvare l'allegato accordo attuativo non oneroso di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Ferrara finalizzato allo studio dell'ecologia comportamentale dei mammiferi erbivori e dell'eco-etologia della fauna ittica;
2. di verificare di volta in volta l'attuazione delle azioni previste nel suddetto accordo;
3. di rimandare a successivi atti eventuali impegni finanziari che possano scaturire dalle suddette collaborazioni di cui all'accordo in oggetto, dando atto che, ai sensi dell'art. 8, eventuali sviluppi di attività connesse a quanto previsto dall'Accordo che necessiteranno di uno scambio di corrispettivi dovranno essere formalizzati con apposita convenzione.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.